

Roma, 23 marzo 2020

CIRCOLARE N. 8.130
Prot. n. 93.969/FISC

ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI
ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI
Loro indirizzi

NORMATIVA FISCALE - COVID-19 - Aiuti di Stato - Approvato un Quadro temporaneo UE sugli aiuti di Stato

Con Decisione C(2020) 1863 del 19 marzo scorso, la Commissione europea ha approvato un Quadro temporaneo sugli aiuti di stato per consentire agli Stati membri di sfruttare la massima flessibilità, prevista dalle regole comunitarie, al fine di assicurare liquidità alle imprese e preservare la continuità delle attività economiche nella situazione di emergenza causata dal diffondersi del COVID-19. Un'azione analoga fu adottata a livello comunitario nel 2008, in risposta alla crisi finanziaria mondiale.

Il Quadro temporaneo sugli aiuti di stato, è **valido dal 19 marzo fino al 31 dicembre 2020**, salvo proroghe da parte della Commissione europea.

Tra i settori beneficiari figura quello dei trasporti.

Sono previste cinque tipologie di aiuti, che possono essere considerate compatibili con il Mercato comune:

1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili e agevolazioni fiscali.

Si tratta di aiuti che possono essere concessi a causa dell'improvvisa carenza o indisponibilità di liquidità, purché siano soddisfatte le condizioni fissate dalla Commissione europea:

- l'aiuto non può eccedere il tetto massimo fissato per singola impresa, pari a 800.000 euro, al lordo di imposte e altri oneri;
- l'aiuto può essere concesso soltanto nell'ambito di un regime di aiuto e fino al 31 dicembre 2020;
- il beneficiario dell'aiuto è esclusivamente l'impresa che non si trovava in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 (ma che ha iniziato ad esserlo a causa delle crisi in corso).

2. Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti.

Obiettivo di tali aiuti è quello di concedere alle imprese, in carenza di liquidità, garanzie pubbliche sui prestiti da esse contratti.

Sono stabilite le condizioni di compatibilità per le nuove garanzie pubbliche rispetto a quelle già concesse, sulla base di un metodo di calcolo approvato dalla Commissione europea, tra cui:

- le garanzie sono concesse entro il 31 dicembre 2020 e possono riguardare i prestiti sia per gli investimenti sia per il capitale di esercizio, con scadenza precedente o successiva al 31 dicembre 2020;
- la durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la sua copertura non può eccedere, a seconda dei casi stabiliti, il 90% o il 35% del capitale di prestito;
- il beneficiario dell'aiuto è esclusivamente l'impresa che non si trovava in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 (ma che ha iniziato ad esserlo a causa delle crisi in corso).

3. Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti.

Sono stabilite le condizioni che disciplinano l'applicazione di tassi d'interesse agevolati sui prestiti alle imprese, in carenza di liquidità, tra cui:

- la concessione di prestiti ad un tasso di interesse agevolato corrispondente almeno al tasso base (IBOR di 1 anno, o equivalente, pubblicato dalla Commissione) applicabile al 1° gennaio 2020 più i margini di credito che risultano ridotti in base alla tipologia di impresa (PMI o grande impresa);
- i contratti di prestito devono essere firmati entro il 31 dicembre 2020 e possono avere scadenza prima o dopo tale data, anche se la loro durata non può comunque eccedere i sei anni;
- i prestiti possono riguardare sia esigenze di investimento che di capitale circolante;
- il beneficiario dell'aiuto è esclusivamente l'impresa che non si trovava in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 (ma che ha iniziato ad esserlo a causa delle crisi in corso);
- sul medesimo prestito, NON possono essere cumulati aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati e garanzie pubbliche.

4. Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti crediti o altri enti finanziari.

La Commissione europea ha stabilito le modalità con cui gli aiuti sotto forma di garanzie pubbliche e tassi di interesse agevolati sui prestiti, nel caso in cui siano forniti alle imprese attraverso istituti di credito o altri enti finanziari, possano essere concessi limitando indebite distorsioni della concorrenza e garantendo che i vantaggi siano effettivamente trasferiti ai beneficiari finali ossia alle imprese.

5. Copertura assicurativa dei crediti all'esportazione a breve termine.

Secondo le consuete regole sugli aiuti di Stato, i rischi negoziabili non possono essere coperti dall'assicurazione del credito all'esportazione con il sostegno dello Stato. In considerazione dell'attuale situazione, tuttavia, la Commissione ritiene che si possa verificare la mancanza di copertura per i rischi non negoziabili e concede la possibilità, previa dimostrazione della mancanza di mercato, di un sostegno statale.

Il Quadro Temporaneo integra le molte altre possibilità, già disponibili per gli Stati membri, per mitigare l'impatto socio-economico dell'epidemia COVID-19 in modo compatibile con il diritto comunitario, ad esempio attraverso:

- misure di carattere generale che non costituiscono aiuti di Stato (ad esempio, sospensione dei versamenti fiscali e contributivi rivolte a tutte le imprese, sostegno ai consumatori e famiglie);
- misure agevolative destinate a compensare i danni arrecati dal COVID-19, soprattutto nei settori maggiormente colpiti come i trasporti, il turismo, l'ospitalità e la vendita al dettaglio.

Rimandando alla lettura del documento allegato, invio cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Giuseppina Della Pepa -


- Quadro temporaneo UE sugli aiuti di Stato